

LA GUERRA AL PROPRIO RE. LINEE PER UN'INDAGINE  
SULLA DOTTRINA MONARCOMACA

*THE WAR TO ONE'S OWN KING. LINES FOR INVESTIGATION  
ON MONARCOMACH DOCTRINE*

Aldo Andrea Cassi  
Università degli Studi di Brescia  
aldo.cassi@unibs.it

*Abstract english:* The essay contributes to a wider ongoing research and aims to offer a first critical patrol on the historical-juridical aspects of the anti-monarchy doctrine. Specifically, it points out this doctrine's late Renaissance roots (§ 2), which present continuous and juridically relevant recalls to "caesaricide" (§ 3), and discloses the complex historical-political dynamics of modern religious strifes (Reformation and Counter-reformation) as a fertile ground of the pro-tyrannicide theories strong development (§§ 4-6). After underlining the question's reconfiguration in light of modern jusnaturalism, the essay halts at the beginning of the 18th century with the peculiar Enlightenment approach (§ 7)

*Keywords:* Tyrannicide; caesaricide; ius resistendi; Juan de Mariana; 16th-18th century.

*Abstract italiano:* Il contributo si inserisce in una più ampia ricerca in fieri e intende offrire una prima ricognizione critica dei profili storico-giuridici della dottrina monarcomaca. Se ne sono rilevate le radici tardorinascimentali (§ 2), intrise di richiami al "cesaricidio" dotati di specifiche valenze *sub specie juris* (§ 3), e si è rilevata la complessa dinamica storico-politica relativa ai conflitti religiosi dell'età moderna (Riforma e Controriforma) come humus di un vigoroso sviluppo delle teorie giustificative del tirannicidio (§§ 4-6). Il contributo, dopo aver posto in rilievo la riconfigurazione della questione alla luce del giusnaturalismo moderno, si arresta alle soglie del XVIII secolo con il peculiare approccio illuminista (§ 7).

*Parole chiave:* tirannicidio; monarcomachi; cesaricidio; ius resistendi; Juan de Mariana.

*Sommario:* 1. Premessa. – 2. Un "novello Bruto" tra i Medici. – 3. La matrice ciceroniana – 4. «Ma qualora vi siano giuristi che reputino...». – 5. La guerra al proprio sovrano oltre Manica. – 6. La nascita dei «monarcomachi». – 6.1. La voce degli ugonotti. – 6.2. La potente contro-offensiva cattolica. – 6.3. I monarcomachi gesuiti. – 7. Una nuova impostazione concettuale.

- ❖ Italian Review of Legal History, 6 (2020), n. 2, pagg. 17-45
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.13130/2464-8914/14880

## 1. Premessa

Si propongono le linee metodologiche e alcuni dei principali snodi storiografici di una più ampia indagine *in argomento* tutt'ora in corso, nella quale si potrà estendere il perimetro, qui necessariamente ristretto ad alcune figure scelte (arbitrariamente, come arbitrario è in ultima analisi ogni florilegio) quali tappe, ciascuna peculiare, di un percorso tuttavia non sfornito di un *fil rouge* plurisecolare. In effetti il profilo del tirannicidio, tangente ma non coincidente con quello, altrettanto articolato, dello *ius resistendi*, merita uno sguardo (in questa sede necessariamente *ictu oculi*) anche storico-giuridico, oltre che storico-politico, in virtù dei *principia iuris* che vi sono sottesi e che si è voluto qui rilevare.

Ci si augura, peraltro, che nel prosieguo della ricerca potranno essere utilizzate anche quelle fonti (letteratura e bibliografia) che, irreperibili in rete, non mi è stato possibile consultare in tempo per il presente contributo a cagione dei limitativi protocolli sanitari ancora vigenti nelle biblioteche (non solo) universitarie.

## 2. Un "novello Bruto" tra i Medici

La notte del 6 gennaio 1537, Alessandro de' Medici veniva infilzato dalla spada di Lorenzino (altrimenti chiamato Lorenzaccio; il diminutivo si doveva al suo esile fisico) de' Medici<sup>1</sup>. Il ritorno dei Medici a Firenze dopo l'esperienza repubblicana segnò un periodo di dura repressione, che ebbe l'effetto di rinsaldare l'attività antimedicca dei fuoriusciti. Alessandro de' Medici con provvisione imperiale del 27 aprile 1532 ottenne da Carlo V il principato, anche se assunse, con accortezza politica e antinomia istituzionale, il titolo di «duca della repubblica fiorentina». Le *Orazioni* rivolte dagli esuli a Carlo V denunciavano apertamente il carattere tirannico del governo di Alessandro, il quale «crede che la superbia, la rapina, il timore e infine la scoperta tirannia lo facciano venerabile e tremendo»<sup>2</sup>.

Il riferimento alla tirannide «scoperta», cioè manifesta, richiamava la oramai consolidata distinzione bartoliana<sup>3</sup>, mentre l'appello all'imperatore rispondeva al

<sup>1</sup> I particolari dell'azione tirannicida di Lorenzino sono riferiti da B. Varchi, *Storia fiorentina*, a cura di Arbib, Firenze, Società delle storie del Nardi e del Varchi, 1834-1844, t. III, che asserisce di conoscerla «avendola udita e da Lorenzo stesso ... e da Scoronconcolo [il servitore e complice di Lorenzino]» p. 231.

<sup>2</sup> Così l'orazione di Jacopo Nardi all'imperatore, in G. Lisio, *Orazioni scelte del secolo XVI*, Firenze, 1897 p. 54.

<sup>3</sup> Bartolo sviluppa la distinzione in base a un duplice criterio: sotto il profilo, potremmo dire, «fenomenico», la tirannia può essere manifesta o velata (cfr. la *quaestio* XII del *Tractatus: Duodecimo quero de tyranno tacito et velato*). Dal punto di vista «genealogico», essa si divide in tirannia *ex defectu tituli*, quando chi governa difetta all'origine di un legittimo titolo per esercitare il governo, e, quindi, è un usurpatore, e in tirannia *ex parte exercitii*, quando egli acquista il potere mediante un titolo legittimo, ma lo esercita attraverso abusi e atti che eccedono il proprio potere. Si può leggere in Quagliani, 1983. Cfr.

requisito della petizione all'autorità superiore (sulla scia di S. Tommaso<sup>4</sup>).

In realtà Carlo V non aveva alcuna intenzione di destituire Alessandro, non tanto perché questi ne aveva sposato la figlia naturale Margherita d'Austria, quanto perché non intendeva destabilizzare i già precari equilibri geopolitici della penisola. L'imperatore, di passaggio a Napoli alla fine del 1535, vi incontrò gli esuli fiorentini che ribadirono le accuse ad Alessandro, ma questi, difeso nientemeno che da Francesco Guicciardini, ne uscì rafforzato. Il che armò il braccio a Lorenzo, figlio di Pierfrancesco, del ramo cadetto dei de' Medici «popolani», e di Maria Soderini.

Si discute tuttora di quali fossero le reali motivazioni del suo gesto (puro amore per la libertà repubblicana; delirante desiderio di sostituirsi al duca, bieca vendetta personale per una risalente questione patrimoniale ecc.); ciò che qui interessa fu la operazione propagandistica mediante la quale egli riuscì ad accreditarsi come il «Bruto toscano».

In primis, egli compose una *Apologia*<sup>5</sup> per spiegare le motivazioni dell'assassinio e soprattutto difendersi dall'accusa di non averne saputo gestire le conseguenze, accusando a sua volta gli esuli fiorentini di aver esitato ad assumere il governo (il che la dice lunga su una costante storica del tirannicidio: se riesce, l'autore assume a eroe, se fallisce, scatta il processo, giuridico e/o morale).

Nell'*Apologia*, destinata a larga fortuna, Lorenzino presenta il proprio gesto come l'esito di un dovere («quello a che è obbligato») ancor prima che di un diritto, omettendo il quale «avrebbe mancato alla patria ed a se stesso»: una argomentazione che riecheggia da vicino quella di Cicerone<sup>6</sup>. Ma quel gesto consumatosi la notte dell'Epifania del 1537 (o meglio: la rappresentazione fattane nell'*Apologia*), riecheggia plurimi snodi della riflessione medievale<sup>7</sup>.

Riprendendo la distinzione, rilanciata a Firenze dal Salutati<sup>8</sup>, tra tiranno *ex de-*

anche (pur in una cornice più filosofico-politica che storiografica) Moroni, 2014.

<sup>4</sup> «Tullis [Cicero] loquitur in casu illu quando aliquis dominium sibi per violentiam surripit ...et quando non est recursus ad superiorem... tunc enim qui ad liberationem patriae tyrannum occidit, laudatur, et praemium accipit»: S. *Thomae Aquinatis Opera Omnia*, 1. In *quattuor Libros Sententiarum*, lib. II, dist. XLIV, q. 2, a. 2, (cfr. ed. a cura di R. Busa, Stuttgart 1980, p. 256/iii).

<sup>5</sup> Cfr. L. De' Medici, *Apologia e lettere*, a cura di Erspamer, Roma, ed. Salerno, 1991.

<sup>6</sup> Vedi infra paragrafo successivo.

<sup>7</sup> Si pensi soltanto a Giovanni da Salisbury: «In eo autem maxime constat iustitia, si non noceas et ex officio humanitatis prohibeas nocentes. Cum vero noces, accedis ad iniuriam. Cum nocentes non impedis, iniustitiae famularis»; cfr. *Ioannis Saresberiensis episcopi carnontensis Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII*, ed. critica a cura di C.C. Webb, Clarendon Press, Oxford 1909, lib. IV, cap 12, t. I, p. 276. Ma vedasi anche l'Aquinate: «Et ideo secundum hoc quod a deo est, obedire talibus christianus tenetur, non autem secundum quod a deo praelatio non est [...] » S. *Thomae Aquinatis Opera Omnia*, ed. cit. p. 256/ii:

<sup>8</sup> Nel trattato *De tyranno*, composto tra il 1399 e il 1400, egli ripercorre le fonti classiche

*fectu tituli e ex parte exercitii*, Lorenzino sostiene e argomenta che Alessandro de' Medici «tiranno» lo fu sotto entrambi gli aspetti. Carlo V, infatti, non avrebbe potuto – secondo il tirannicida – costituirlo principe in base ai capitoli del 1530, in quanto questi interdicevano il ritorno dei Medici. (Invero, essi prevedevano più genericamente la salvaguardia delle libertà civiche, oltre alla incolumità degli esponenti repubblicani).

Ad ogni modo, il governo di Alessandro era tirannico anche nelle modalità del suo esercizio, «talchè fussi stato più legittimo principe che non è il re di Francia, la sua vita dissoluta, la sua crudeltà l'arebbon fatto tiranno».

L'*Apologia*, del resto, evoca Nerone, Caligola e una lunga galleria di «cesari», alludendo indirettamente a sé come a «Bruto liberatore». Un'allusione che è invece diretta e iconicamente spettacolare nella medaglia che Lorenzino fece coniare all'incisore Giovanni da Cavino, dove egli appare in abito romano e in cui la scritta *VIII idus Januarii* (idi di gennaio, corrispondenti al 6 gennaio) tra i due pugnali riprende palesemente il celebre denario di Bruto<sup>9</sup>.

La effigie di Bruto continua dunque in pieno XVI secolo ad essere il suggello della lotta al tiranno in nome delle libertà repubblicane, e l'*Apologia* di Lorenzino, anche grazie alla sua abile cifra retorica – in virtù della quale Leopardi ne annovererà l'autore «tra i due soli eloquenti del cinquecento» assieme al Tasso<sup>10</sup> – ne rappresenta una «fase mediatica» di forte impatto negli ambienti rinascimentali italiani, veicolando al contempo i profili giuridici che essa accoglieva (in particolare l'impostazione bartoliana, il diritto/dovere di resistenza attiva anche in capo al singolo, l'efficacia esimente degli *exempla* storici)<sup>11</sup>.

La questione del tirannicidio era dunque impostata nei termini del «cesaricidio»; termini – quel che qui rileva – eminentemente *giuridici* che, dalle faticose idi di marzo, si erano andati consolidando attraverso la riflessione medievale.

Accanto all'ombra di Bruto, è quella proiettata da Cicerone che acquista rilevanza ai fini del nostro discorso, e della quale è opportuno tracciare, pur *currenti calamo*, una profilatura.

e medievali sull'argomento e le distinzioni tra tiranno «in intenzione» e «in atto» di Gregorio Magno e quella bartoliana tra tirannia «ex parte exercitii» ed «ex defectu tituli»: nell'ipotesi di quest'ultima Salutati considera pienamente legittima la resistenza attiva, fino al punto, seguendo per analogia il principio di legittima difesa, di «uccidere l'ingiusto aggressore». Tale non fu, secondo Salutati, la tirannia di Cesare, a cui la dittatura perpetua venne conferita dal senato con il consenso del *populus*.

<sup>9</sup> Quest'ultimo, fatto coniare da Bruto nel 42 a. C., con l'indicazione *EID MAR* (idi di marzo) e i due pugnali, è descritto da Cassio Dione, *Storia Romana*, lib. XLVII, 25.3.

<sup>10</sup> G. Leopardi, *Zibaldone*, n. 61 (cfr. ed. G. Leopardi, *Zibaldone di pensieri*, Torino Einaudi 1977 p. 96).

<sup>11</sup> Diversamente, ritiene che «nell'Apologia perdano di significato tutte le distinzioni di ordine giuridico» Russo, 2007, pp.117-142 (p. 138).

### 3. La matrice ciceroniana

Nel *De officiis* Cesare è indicato come colui che bramò essere re del popolo romano e signore di tutte le genti, e ci riuscì<sup>12</sup>. L'accusa di essersi voluto costituire *rex* implica un'ulteriore accusa molto precisa e molto grave: quella di tirannia<sup>13</sup>. Cicerone, inoltre, assesta un altro tremendo colpo, definendo il comportamento di Cesare un *parricidium patriae*, espressione che contrappone al titolo di *pater*<sup>14</sup>.

Non basta. Nelle *Filippiche* egli indica Cesare come chi si sia comportato in modo tale che la sua morte sia in grado di assicurare all'uccisore non solo l'impunità ma addirittura una grandissima gloria<sup>15</sup>.

Dopo aver profilato l'identikit del tiranno, la legittimità del tirannicidio è conseguentemente affermata senza indugio; sembra addirittura evocarsi un collettivo tirannicidio virtuale<sup>16</sup>. E, d'altro canto, quando Cicerone rinfaccia ad Antonio il gesto di offrire a Cesare la corona da re (e quindi il potere illegittimo per l'ordinamento repubblicano; profferta saggiamente, o astutamente, respinta da Cesare), egli affonda il colpo declamando che è la maggiore delle vergogne che continui a vivere chi gli pose il diadema sul capo, mentre è stato ucciso giustamente (*iure interfectum*) chi lo rifiutò<sup>17</sup>.

L'espressione *iure interfectum* è lapidaria e costituisce una formula giuridica (la troviamo nelle XII Tavole<sup>18</sup>), ma Cicerone sembra volerla ulteriormente rafforzare tramite il ricorso all'*exemplum* storico (elemento dell'*ars retorica*) con un elenco di prevaricatori legittimamente combattuti o uccisi<sup>19</sup>, in una sorta di apprendistato liberatorio dalla potente efficacia emulativa<sup>20</sup>.

<sup>12</sup> "...qui rex populi Romani dominusque omnium gentium esse concupiverit idque perferit" (*De officiis*, 3.83). Per un profilo complessivo si veda Narducci, 2005.

<sup>13</sup> Oltre alla testimonianza di Svetonio (vedi *infra* nota 18), ne è la prova il ruolo cruciale giuocato dall'episodio della corona offertagli durante i *Lupercalia*. Diversamente, mi pare, Biscotti, 2020 p. 83; p. 150 con svalutazione dell'assunzione di titoli regali e sottolineatura di quelli religiosi.

<sup>14</sup> Può, per gli dei immortali, essere utile a qualcuno il più turpe e abominevole parricidio della patria, anche se colui che se n'è macchiato viene chiamato "padre" dai cittadini oppressi? (*De officiis*, 3.83).

<sup>15</sup> *Phil.* 1.14.35: *non modo impune sed etiam cum summa interfectoris gloria interfici* (cfr. Cicerone, *Le Filippiche*, a cura di G. Bellardi, testo latino a fronte, Milano Rizzoli 20072, p. 96)

<sup>16</sup> *Phil.* 2. 12.29: *omnes boni Caesarem occiderunt: aliis consilium, aliis animus, aliis occasio defuit; voluntas nemini* (ed cit. p. 124).

<sup>17</sup> *Phil.* 2.34.87, (p. 174).

<sup>18</sup> «Si nox furtum factum sit, si im occisit, iure caesum esto». Come è noto, Svetonio scrive che Cesare fu ucciso *iuste*: cfr. la edizione delle *Vite dei Cesari* curata dall'insigne latinista Concetto Marchesi, Firenze Le Monnier, 1946, p. 45.

<sup>19</sup> A cominciare dalla cacciata di Tarquinio, combattuto dal Bruto progenitore del cesaricida Marco Giunio Bruto; poi Spurio Cassio, Spurio Melio, Marco Manlio; cfr. *Phil.* 2.46.117

<sup>20</sup> *Phil.* 2.46. 117-118 (p. 200).

Autocostituirsi *rex Romae* è dunque la colpa, ciò che va contro giustizia e sacertà (*quod fas non est*), l'empietà che consente ed anzi pretende *iuste tyrannum occidere*<sup>21</sup>.

Cicerone, da buon giurista, evidenzia la contraddizione tra la legittimità della soppressione di Cesare (evidentemente in quanto tiranno) e il mantenimento di tutti i suoi decreti<sup>22</sup>. Tuttavia, se la contraddizione *storica* (le delibere senatoriali del 17 e 18 marzo, poco sopra menzionate) resta, rimane anche l'assetto *giuridico* degli elementi costitutivi del tirannicidio (compresa la impunità penale degli autori) emersi dalle infuocate orazioni dei protagonisti e dai resoconti tramandatici dagli storiografi.

Le *Filippiche* ciceroniane, in particolare, ebbero fin da subito vasta diffusione, e con esse la formula *iure caesus* riferita al tiranno ucciso; si determina in tal modo nelle pagine ciceroniane, e quindi nella cultura romana, il corto circuito tra configurazione giuridica del tirannicidio e sua opportunità politica: il tirannicidio giuridicamente è legittimo, politicamente è doveroso. E ad innescare tale meccanismo sembra essere proprio l'oratore di Arpino. Notiamo che questi si autoaccusa di aver auspicato l'eliminazione fisica *anche* di Antonio<sup>23</sup>.

Forse fu artificio retorico, ma non si dimentichi che il destinatario delle *Filippiche*, e dell'auspicio di uccisione, Antonio, era ora l'aspirante tiranno che tramava per prendere il posto di quello appena liquidato, e quindi «gloriosum est» sopprimere anche quel tiranno.

Cicerone, lo si è appena visto, non risparmia appelli agli uomini valorosi, ai *viri fortes*; a costoro egli vuole inviare un (altro) messaggio criptico, questa volta ai danni di Antonio? Non è compito di queste poche righe condurre complesse investigazioni, per di più «dietrologiche»; ma possiamo e dobbiamo notare la virulenza con cui Cicerone considera il tiranno, chiedendosi se vada ancora trattato da uomo. L'espressione, negatrice dell'umanità di Cesare, suona certamente eccessiva all'orecchio contemporaneo. Tuttavia, anche al netto della *vis retorica* peculiare delle declamazioni, non sfugga che la disumanizzazione del tiranno è operazione concettuale che parte da lontano<sup>24</sup>.

E percorrerà ancora un lungo tratto.

L'evocazione del cesaricidio e la "scenografia" approntata ancora in epoca tar-

<sup>21</sup> *Ibidem*. Vedi anche le perentorie parole espresse in *De officiis*, III, 6, 32 «Nulla est enim societas nobis cum tyrannis et potius summa distractio est, neque est contra naturam spoliare eum, si possis, quem est honestum necare, atque hoc omne genus pestiferum atque impium ex hominum communitate exterminandum est».

<sup>22</sup> *Phil* 13, 1, 1 (p. 477).

<sup>23</sup> *Phil*. 2.14. 34 (p. 129).

<sup>24</sup> Cfr. per es. Plutarco, Τῶν ἐπὶ τὰ σοφῶ συμπόσιον, 147b (cfr. ed. it. *Il simposio dei sette sapienti*, a cura di P. Puppini, Palermo 1989, pag. 12), dove a Talete è attribuito il giudizio sul tiranno come "il peggiore degli animali selvatici" (su Talete cfr. Platone, *Repubblica* 566a).

do-rinascimentale<sup>25</sup> per richiamarne la valenza *sub specie juris* (in funzione legittimatrice) va dunque a mio parere al di là di stilemi narrativi e loci retorici e riaffiora nel corso dei secoli con tale portata ideologica.

#### 4. «Ma qualora vi siano giuristi che reputino...»

La frattura della *christianitas*, con la Riforma luterana, la Controriforma tridentina, l'affermarsi delle altre confessioni riformate, in particolare la calvinista e l'anglicana, con la discesa in campo della potente macchina culturale gesuita, impresse nella discussione teologica (architrave della cultura europea medievale) un moto di entropia concettuale anche alla questione del tirannicidio.

A cominciare da Lutero, il quale significativamente consumò un itinerario che gli fece cambiare rotta a 180°. Nel suo celebre *De servo arbitrio* del 1525 (composto in polemica con il *De libero arbitrio* di Erasmo da Rotterdam), il monaco agostiniano condannava apertamente il tirannicidio, considerando la resistenza attiva al sovrano, pur tirannico, come un atto di disobbedienza alla divina punizione che quest'ultimo incarnava. Posizione che egli rimarcò con il famoso (e famigerato) libello *Contro le empie scellerate bande dei contadini* del 1525, con il quale esortava i principi a soffocare nel sangue le rivolte dei contadini.

Ma quando il «sovrano tirannico» assunse le sembianze di quel Carlo V che fissò, al 15 aprile 1531, l'*ultimatum* ai principi protestanti di riconoscere il cattolicesimo quale unica religione dell'impero, Lutero cambiò registro. Mutò letteralmente registro, passando dall'argomentazione teologica all'esegesi dei *libri legales*, quegli stessi che egli stigmatizzava quali strumenti di soprusi e menzogne da parte dei giuristi, definiti «cattivi cristiani» (*juristen bösen christen*).

Nel 1531, l'anno successivo alla fondazione della Lega di Smalcalda che riuniva città e principi riformati in funzione anti-imperiale, Lutero metteva nero su bianco l'opportunità di scindere teologia e diritto sulla questione della resistenza attiva al sovrano, e la possibilità di optare per i dettami del secondo:

Io sono teologo, non giurista. Come teologo se sono consultato sulla liceità della resistenza a Cesare debbo rispondere negativamente. Ma qualora vi siano dei giuristi i quali reputano che simile resistenza è autorizzata dalla legge, io non posso

<sup>25</sup> Le modalità dell'assassinio di Galeazzo Maria Sforza la mattina del 27 dicembre 1476 nella chiesa milanese di Santo Stefano richiamavano apertamente quelle del cesaricidio (la simulata petizione di grazia, la pugnalata all'inguine), a riprova che quest'ultimo permaneva come «archetipo» della soppressione del tiranno. Si noti che l'assassinio di Galeazzo Maria seguiva quello - ancora con similare esecuzione - di Giovanni Maria Visconti. Cfr. Casanova, 1899. Ma la suggestione del cesaricidio appare evidente anche nel ricorso al motto *sic semper tyrannis*, falsamente attribuito a Bruto, nella storia degli Stati Uniti d'America del XVIII secolo (per opera di George Mason, che lo propose come motto della Virginia) e nel XIX secolo (in occasione dell'assassinio di Lincoln per mano di John Wilkes Booth, che avrebbe pronunciato quella frase rievocativa del cesaricidio).

fare altro che permettere ad essi di far uso delle proprie leggi; per mio conto non giudico la legge: me ne rimango imperturbabile nel dominio della mia teologia<sup>26</sup>.

Lutero dice qui probabilmente più di quanto potesse rendersi conto.

La dicotomia acclarata tra sfera religiosa e dimensione giuridica, la «presa d'atto», rassegnata eppure esplicita, della legittima valenza del diritto (ovvia e tautologica per i giuristi, niente affatto per Lutero), che il monaco, evidentemente a malincuore, «sdogana» su questo argomento come criterio di comportamento e di giudizio dell'agire politico, l'isolamento compiaciuto – ma utopistico – nella *turris eburnea* del teologo, segnano un itinerario che sarà ripreso da alcune declinazioni confessionali nell'approccio al questione del tirannicidio. Ma soprattutto è il riconoscimento che l'ultima parola in merito a tale questione non è più teologica («non giudico la legge») ma eminentemente giuridica: la parola pronunciata da «giuristi i quali reputano che simile resistenza è autorizzata». I *juris prudentes*, contro i quali Lutero scagliò invettive e accuse, divengono arbitri del punto maggiormente delicato e cruciale di una teoria politica: l'eliminazione del sovrano.

Si potrebbe forse azzardare un suo inconscio desiderio di affibbiare alla *scientia juris* il compito di soluzioni che egli non intravedeva con sufficiente lucidità nel complesso contesto storico-istituzionale in cui era immerso e su cui veniva sollecitato a esprimersi (ad esempio con le riflessioni *Sull'autorità secolare* del 1523 e con il ricordato pamphlet ante litteram *Contro le empie scellerate bande dei contadini* del 1525).

In effetti, nello stesso 1531 Lutero compone una *Ammonizione ai miei amati tedeschi* nella quale ribadisce la legittimità della resistenza attiva all'imperatore che pretenda dai sudditi l'adesione ad una fede non corrispondente al «vero» Vangelo (cioè quello luterano); ma egli sembra attenuare i toni della radicale libertà del cristiano in materia di fede che aveva rivendicato (in chiave antipapale) negli scritti teologici. Toni che rischiavano in effetti di minare la complessa operazione di cementazione, oramai istituzionalmente irreversibile, tra principi tedeschi e chiese riformate, avviata dallo stesso Lutero in funzione anticuriale.

Di tale rischio si avvide Calvino, che nella sua *Christianae religionis institutio* del 1536 torna a tematizzare la legge di natura, a partire dalla quale egli argomenta, da un lato, l'istituzione di magistrature deputate alla conservazione e al rispetto delle leggi e, dall'altro, l'attenuazione della resistenza a chi governa in base ai giudizi particolari dei governati. Tuttavia anche Calvino accusa le difficoltà della questione: nell'edizione del 1541 egli precisa che il divieto di resistenza attiva al sovrano riguarda l'iniziativa del singolo suddito, mentre vi sono autorità subalter-

<sup>26</sup> Si può leggere in Lutero, *Scritti politici*, a cura di L. Firpo, Torino 1949 pp. 542 ss. Le idee religiose del Cinquecento costituiscono un «labirinto, e più che labirinto, groviglio confuso»: Cantimori, 2015, p. 122. Sul monaco agostiniano e sull'influsso culturale della Riforma in Europa si veda il classico studio di Berman, 1998; per un primo inquadramento generale cfr. Koenigsberger, 1999.

ne (Calvino evoca gli Efori nell'antica Grecia, la plebe a Roma e gli *Stände*, ordini, del suo tempo) le quali legittimamente possono, e devono, «opporci e resistere ai soprusi e alla crudeltà dei sovrani, secondo il dovere proprio del loro ufficio».

Mi pare davvero interessante rilevare che anche Calvino, lungo un itinerario concettuale diverso da Lutero, finisca con il collocare la soluzione del problema nell'ambito giuridico, insistendo più sul ruolo delle magistrature e delle autorità legittimate alla destituzione e meno sull'argomentazione teologica.

La dottrina dell'illegittimità della resistenza attiva da parte del singolo suddito e, viceversa, delle prerogative delle magistrature *contra tyrannos* venne sviluppata dal priore agostiniano fiorentino Pier Martire Vermigli (1499-1562), vicino a Huldreich Zwingli e di simpatie calviniste, perciò costretto a lasciare l'Italia, insegnando a Zurigo, Strasburgo, dove ebbe come allievo François Hotmann (di cui parleremo tra breve) e Oxford.

### 5. La guerra al proprio sovrano oltre Manica

In Inghilterra il Vermigli divenne uno dei riferimenti per i teorici inglesi dello *jus resistendi*, questione che occupava una casella cruciale nella scacchiera anglosassone su cui si svolgevano le complesse vicende dinastiche, matrimoniali e confessionali di Enrico VIII (fondatore nel 1534 della chiesa anglicana di cui si autoproclamò capo), delle sue figlie, tra loro sorellastre rivali, Maria (detta "la Cattolica" o, dalla prospettiva riformata, "la Sanguinaria") e Elisabetta I, e della cattolica regina di Scozia Maria Stuarda. Quest'ultima in particolare assurse nella libellistica inglese di matrice anglicana al ruolo di sovrana tirannica al modo della terribile Gézabele biblica e di sua figlia Atalia.

Furono numerosi gli autori che animarono il dibattito sull'argomento; molti di loro fecero a distanza, costretti all'esilio.

Fu il caso di John Ponet (1514-1556), vescovo di Rochester e di Winchester, che nell'espone *A Shorte Treatise of Politike Power*, pubblicato l'anno della sua morte<sup>27</sup>, dimostra una solida preparazione sia teologica che giuridica. Egli vi afferma che la sovranità è data da Dio al popolo, il quale la conferisce al sovrano in forza di un patto (*trust*). Se il re abusa dei poteri in tal modo conferitigli, il popolo stesso ha il diritto di resistergli e di revocargli la sovranità. Ponet respinge la concezione della tirannia intesa come strumento punitivo di origine divina (Dio non può essere origine di un male) e ammette espressamente che nel caso estremo in cui il sovrano con la complicità della nobiltà e del consiglio della corona (ovvero i soggetti che dovrebbero fargli da contrappeso) miri a sovvertire l'ordine politico, anche il «singolo suddito in forza di un potere interiore o di un segno ricevuto da Dio» (*any private man have som special inwarde commaundement or surely*

<sup>27</sup> *A Shorte Treatise of Politike Power, and of the free Obedience which subiectes owe to kynges and other civile Gouvernours; which an Exhortcion to all true naturall Englishe men*, s.l. 1556, rist. Menson, Yorkshire 1970.

*proved mocion of God*) potrà cogliere «l'occasione giusta e la comune necessità di ucciderlo»<sup>28</sup>.

Dopo la deposizione di Maria Stuarda il regno di Scozia nominalmente (di fatto vi furono numerosi reggenti) passò al figlio Giacomo VI (poi, succeduto a Elisabetta I nel 1603, Giacomo I d'Inghilterra), ancora infante. Per lui si decise un'educazione religiosa riformata e il ruolo di precettore fu ricoperto dall'umanista, poeta e storico scozzese George Buchanan<sup>29</sup>, il quale dedicò al giovane discendente il suo famoso *Dialogus de iure regni* pubblicato nel 1579, che ebbe diverse edizioni e fu accolto con favore dai protestanti in quanto improntato all'ideale religioso presbiteriano, ma condannato dal parlamento nel 1584<sup>30</sup>.

In esso l'autore giustificava la detronizzazione della madre Maria Stuarda ed esponeva i principii della sovranità popolare: tra sovrano e popolo vi è un patto bilaterale (*mutua pactio*) cui il re non può derogare; anzi se vi è uno «sbilanciamento» dei poteri, questo è a favore del popolo, il quale è «potentior» rispetto ai sovrani<sup>31</sup>. Per legge di natura, argomenta Buchanan, nessuno può avere un potere sopra i suoi simili, pertanto l'autorità regia può essere conferita solo dal popolo, nel comune interesse. Nel *De Jure* si riscontra una significativa precisazione riguardo il «momento genetico» del patto: il giuramento di fedeltà dei sudditi al sovrano è preceduto dalla promessa pronunciata da questi di governare secondo giustizia ed equità. Il re risulta in effetti vincolato dal patto che ha stretto con i suoi sudditi e dalle leggi, le quali sono decreti sanciti dal popolo.

Il sovrano deriva dunque il proprio potere da quest'ultimo<sup>32</sup>, a cui conseguentemente spetta il diritto di destituirlo nel caso il patto venga infranto, anche eliminandolo fisicamente. Se infatti il sovrano si comporta da criminale non vi è ragione perché debba essere trattato diversamente dagli altri criminali: il dovere di uccidere il malvagio non tollera eccezioni, né riguardo al sesso né la professione o la posizione sociale. Il tiranno è un nemico e pertanto, così come è lecito ucci-

<sup>28</sup> Jhon Knox e Christopher Goodman, contemporanei di Ponet e pure essi esuli, sviluppano il tema della legittimazione diretta dei sudditi allo *jus resistendi*, ponendo l'accento sulla componente confessionale dello scontro con il sovrano: questi è tirannico nella misura in cui voglia imporre un credo diverso da quello seguito dal popolo. Un rilievo, questo, destinato a essere da lì a poco ulteriormente rimarcato nella diatriba sul tirannicidio.

<sup>29</sup> Pochi mesi dopo l'assassinio di Lord Darnley, padre di Giacomo VI e marito di Maria Stuart, la regina sposò Bothwell ma questi, sospettato di essere l'autore del delitto fuggì, e la Maria Stuart fu costretta all'abdicazione regina. Buchanan fece parte della commissione incaricata di indagare sull'assassinio di Darnley.

<sup>30</sup> Ho consultato la «edizione critica ipertestuale» del *Dialogus de Jure Regni apud Scotos* a cura di Dana F. Sutton in <http://www.philological.bham.ac.uk/scotconst/>. Su Buchanan si veda in particolare Pirillo, 2009, 211-227

<sup>31</sup> Ivi, § 58.

<sup>32</sup> Questo gli è superiore appunto perché «è l'autore della legge e colui che può promulgarla e abrogarla» (*qui eam condere aut abrogare potest*); legge che a sua volta, come si è detto, è superiore al re; ivi § 62.

dere il nemico, ne consegue, quasi a mo' di sillogismo, che risulta lecito uccidere il tiranno.

Anche Buchanan, dunque, in ultima analisi giustifica il tirannicidio in forza della considerazione che il tiranno, appunto in quanto tale, nel momento in cui infrange il contratto sociale non è più un sovrano, seguendo un ragionamento logico-giuridico consolidato. Egli tuttavia mette a fuoco due aspetti di forte rilevanza politico-giuridica.

Se, come si è detto, la legittimità dell'uccisione del tiranno discende dall'idea che la sovranità è riposta nel popolo, Buchanan considera «giusta» la eliminazione del tiranno non solo quando essa venga effettuata dal popolo nel suo complesso (attraverso magistrature o organi in qualche modo rappresentativi, al modo di Salisbury o, in ambito riformato, di Calvino e di Vermigli), ma anche quando sia compiuta dal singolo (in ciò seguendo John Ponet).

In secondo luogo, quando Buchanan tratta della distinzione, oramai acquisita, tra «tiranno usurpatore» e «tiranno di governo», egli ritiene che il primo, nel caso si conformi alle leggi del regno dopo averne assunto il governo, possa venire accettato dal popolo come legittimo sovrano, in virtù di una sorta di «ratifica» *ex post*; viceversa, egli vede nel «tiranno di governo» il vero nemico che legittima il diritto di resistenza da parte di tutti i cittadini e di ciascuno di essi.

In tal modo egli rovescia la «scala di gravità» consolidata dalla riflessione precedente, che considerava più grave il comportamento dell'usurpatore, *ab origine* privo di un valido titolo al trono, rispetto al legittimo sovrano che oltrepassi i confini della sua sovranità<sup>33</sup>. La questione che oramai si apriva apertamente era, appunto, l'affermazione dei limiti al potere del re.

Le pagine di Buchanan sollevarono la reazione di un altro scozzese, William Barclay, le cui contro-argomentazioni non si discostavano da quelle consolidate nella libellistica filo-assolutistica della «età elisabettiana», articolate, da un lato, in difesa dell'obbedienza assoluta all'autorità costituita, in forza dell'origine divina di quest'ultima nell'interpretazione «fondamentalista» di s. Paolo («ogni potere discende da Dio e le autorità che esistono sono disposte da Dio»; Rm. 13, 1); dall'altro, in chiave anticattolica, escludendo ogni supremazia papale sull'autorità civile. Ma dobbiamo qui ricordarlo perché il titolo della sua replica a Buchanan, e agli altri coevi sostenitori della legittimità del tirannicidio, segna la nascita di

<sup>33</sup> Per il differente grado di legittima resistenza all'usurpazione (causa legittima, in *extrema ratio*, di tirannicidio) e all'abuso (al quale i sudditi possono opporre solo una resistenza passiva), l'Aquinate evoca in proposito la morte subita dai martiri per aver disobbedito ai tiranni persecutori: «Etiam tenetur non obedire sicut sancti martyres mortem passi sunt ne impiis tyrannorum obedirent» (cfr. *S. Thomae Aquinatis Opera Omnia*, cit. p. 256/ii). L'*abusus praelationis* a sua volta ricorre in due casi: quando chi governa (*praelatus*) ordina un comportamento contrario alla ragione stessa per cui è istituita l'autorità, minandone l'autoconservazione, e quando egli stabilisca leggi su materie che eccedono i limiti della propria autorità («ad quod ordo praelationis non se extendat»).

una nuova parola, che marcherà concettualmente, e a lungo, la semantica del dibattito politico-giuridico.

## 6. La nascita dei «monarcomachi»

Il termine «monarcomachi» coniato da Barclay nel suo trattato<sup>34</sup>, volto a stigmatizzare coloro che asserivano la legittimità di una guerra («machia») al monarca, ebbe in effetti larga fortuna, e finì per indicare i sostenitori, sia di parte protestante (soprattutto ugonotti francesi) sia di fede cattolica (in particolare i gesuiti di Salamanca), del diritto di «resistenza attiva» contro i sovrani «tiranni e nemici della fede». L'elemento confessionale della diatriba, in effetti, vide accrescere il proprio peso specifico durante il «secolo di ferro» (1550-1650), connotato dalle sanguinose «guerre di religione»<sup>35</sup>, quando l'intreccio tra lotte dinastiche e conflitti religiosi raggiunse uno dei massimi livelli storici di violenza. Buona parte delle guerre di successione che insanguinarono l'Europa nell'età Moderna e dei numerosi tirannicidi, falliti o riusciti, che ne trapuntavano l'ordito, ebbero infatti come innesco l'appartenenza del sovrano ad una confessione religiosa diversa da quella della maggioranza della popolazione. Il famoso principio sancito dalla Pace di Augusta del 1555, *cuius regio eius religio*<sup>36</sup>, condensa bene la dinamica di lungo corso di siffatto detonatore.

Una delle più sanguinarie guerre europee di religione e occasione di assassini politici è rappresentata dagli scontri tra cattolici e calvinisti che lacerarono la Francia (1562-1598), culminati nella tragica notte tra il 23 e il 24 agosto 1572, quando più di duemila ugonotti (come si chiamarono i protestanti francesi, di matrice calvinista) a Parigi, e dodicimila in provincia nei giorni successivi, furono massacrati su ordine del re Carlo IX – probabilmente sobillato dalla regina madre Caterina de' Medici.

La «notte di san Bartolomeo», all'origine della intricata «guerra dei tre Enrichi» (1585-1589), spostò in Francia il baricentro del dibattito, sempre più infuocato, sul tirannicidio e sulle condizioni alle quali esso fosse lecito.

O meglio, era la rovente situazione politica francese a catalizzare l'attenzione dei *pamphlets* di teologi, giuristi, eruditi, i quali prudentemente li facevano pubblicare in altra sede, in particolare a Ginevra, crogiuolo editoriale della pubblici-

<sup>34</sup> Il *De regno et regali potestate, adversus Buchananum, Brutum, Bucherium et reliquos Monarchomachos* fu pubblicato a Parigi nel 1600, mentre il *De potestate summi pontificis in rebus temporalibus*, dedicato alla confutazione delle tesi, soprattutto gesuite, sulla supremazia del potere spirituale, e quindi papale, venne edito postumo nel 1612. Nella prima opera si fa riferimento anche a Junius Brutus (vedi *infra* nota 37).

<sup>35</sup> Sulle quali si può ora rinvenire la riedizione italiana del classico studio di Miquel, 2019.

<sup>36</sup> Ovvero, «la religione sia di colui del quale è la regione»: in altre parole, il sovrano (nel caso particolare, ogni principe tedesco) poteva seguire il credo che preferiva e i sudditi dovevano adattarvisi.

stica politica del tempo<sup>37</sup>. Qui uscì dall'inchiostro dello stampatore Jacob Stoer un testo scaturito dai versamenti di sangue che irroravano Parigi.

### 6.1. La voce degli ugonotti

François Hotman è noto agli storici del diritto per l'acre polemica nei confronti del «mos italicus» condotta nell'*Antitribonianus* del 1567<sup>38</sup>; egli ci interessa qui come esponente del «ramo francese» del movimento monarcomaco, a cui diede un robusto contributo con il suo *Francogallia, sive Tractatus de regimine regum Galliae et de jure successionis*, pubblicato a Ginevra nel 1573, all'indomani della notte di san Bartolomeo (l'eccidio viene condannato anche nel suo *De furoribus gallicis* del medesimo anno)<sup>39</sup>.

La strage fece esplodere, assieme ad una lotta intestina che molti storici qualificano come vera e propria "guerra civile", una libellistica filo-ugonotta che diede voce appassionata ed erudita argomentazione al dibattito politico-giuridico che ne scaturì, specificamente focalizzato sulla legittimità dell'opposizione anche violenta al sovrano (nel caso francese, Carlo IX e la madre Caterina de' Medici) quando questi commetta atti tirannici – come appunto organizzare una «strage

---

<sup>37</sup> Vi vennero pubblicate anche le opere dei citati Knox e Goodman, e numerosi pamphlet anonimi, tra i quali sono significativi quello pubblicato nel 1574 con il titolo *Le reveille-matin des François, et de leurs voisins. Composé par Eusebe Philadelphie Cosmopolite en forme de dialogue* [431], e, nel 1581, la traduzione francese delle *Vindiciae contra tyrannus* (Basilea 1579) di Stephanus Junius Brutus (pseudonimo, che significativamente evoca il cesaricida per antonomasia, dietro al quale si cela forse la paternità di Philippe Duplessis-Mornay), *De la puissance légitime du Prince sur le peuple et du peuple sur le Prince*. L'interesse di quest'ultimo testo, che sotto il profilo teologico si fonda su passi dell'Antico Testamento e, sotto quello giuridico, richiama Bartolo, risiede nell'asserire l'esistenza di due patti fondamentali. Il primo patto è siglato tra Dio stesso, il popolo e il re che esso ha designato, e ha come oggetto la fedeltà alla religione: sovrano e popolo sono solidalmente obbligati a vigilare sulla retta adesione dell'altro alla vera fede. Il secondo patto (*pactum gubernationis et subiectionis*) intercorre tra il sovrano e il popolo, e definisce i termini entro i quali il secondo resta sottomesso al primo; qualora il sovrano non lo rispetti il popolo potrà legittimamente considerarlo decaduto. Le *Vindiciae contra tyrannus* rilanciano un altro aspetto fondamentale nella dinamica politico-giuridica della resistenza attiva al tiranno: essa spetta al popolo, ma intendendo quest'ultimo come insieme degli «stati» o «ordini» che partecipano funzionalmente al governo (mediante cariche, uffici, giurisdizioni ecc.).

<sup>38</sup> Si veda *in argomento* il denso saggio di Rossi, 2015, pp. 253 ss. con ulteriori indicazioni bibliografiche.

<sup>39</sup> La prima edizione completa delle opere di Hotman uscì a Ginevra tra il 1599 e il 1601. Sull'umanista francese, tra la più recente bibliografia inerente ai profili qui evocati, ci si limita a rinviare, in questa sede, alla monografia di Garloff 2014; sotto un profilo più rigorosamente storico-giuridico cfr. Birocchi 2002, pp. 37-41.

di Stato» e negare la libertà di culto<sup>40</sup>.

L'interesse della argomentazione di Hotman a favore della dottrina monarchica sta nella sua impostazione metodologica.

La scrupolosa ricerca storica sull'origine della monarchia francese ricostruita nella *Francogallia* non è una mera prova di dotta erudizione, un tributo allo *stylus scribendi* di certo umanesimo, ma il metodo di indagine che permette di individuare l'emergere dei meccanismi («leggi») fondamentali dell'esercizio del governo dello Stato. L'assetto più idoneo all'interesse della comunità, o la «migliore costituzione», scaturito dalla tradizione e dalla consuetudine europee (oltre alla Francia l'opera tratta dell'Impero germanico, della Spagna e dell'Inghilterra) è secondo Hotman (che afferma di basarsi sull'insegnamento di Platone, di Aristotele, di Polibio e di Cicerone) quello che vede attribuire la funzione governativa ad un'assemblea (Consiglio) nella quale si contemperino le tre forme di governo: monarchica, aristocratica e democratica. In Francia siffatto organo è costituito, per lunga tradizione storica, dall'assemblea dei Tre Stati, che nella seconda metà del '500, quando ne scrive Hotman, avevano visto aumentare la propria importanza soprattutto in materia finanziaria e fiscale.

Essi, come le *Cortes* aragonesi o gli *Stände* germanici – afferma Hotman fin dall'inizio dell'opera – costituiscono l'istanza deputata a contenere il potere regale; quest'ultimo è facilmente portato a versare in tirannia («facillime in tyrannidem delabitur»), mentre esso deve venire ridimensionato sulla base del principio – destinato a lunga fortuna – del «corpo sociale», in funzione del quale agiscono le membra: «il re è singolo, è la testa; il regno, costituito dal popolo raccolto in assemblea, è il corpo della repubblica»<sup>41</sup>.

Tale assetto costituzionale è considerato un diritto del popolo derivante dallo *jus gentium*, appunto perché scaturisce dalla consuetudine comune alle genti, e come tale esso è inderogabile e inviolabile; ne consegue, argomenta Hotman (capitolo XII), che il sovrano il quale intenda violare questo diritto fondamentale non è più un re ma si configura come un tiranno, contro il quale è pienamente legittima la resistenza attiva.

La solidità della sua preparazione tecnico-giuridica, il prestigio acquisito negli ambienti intellettuali in virtù della raffinata erudizione di umanista, il carattere in-

<sup>40</sup> Si possono ricordare almeno Théodore de Bèze, con la sua *Confession de la foy chretienne* del 1560 e Etienne de la Boétie, amico di Montaigne, autore del celebre trattato *De la servitude volontaire* (pubblicato nel 1576, ma risalente ad una ventina di anni prima), dove si analizza anche lo strumentario «psicosociale» con cui la tirannia, identificata con il male, mantiene il potere.

<sup>41</sup> F. Hotman, *Francogallia*, Latin text by Ralph E. Giesey, translated by J. H. M. Salmon, Cambridge, University Press, 1972, p. 155: “*rex princeps est unicus ac singularis ac tanquam caput Reipublicae: Regnum vero ipsa civium ac subiectorum universitas, et quasi corpus Reipublicae*”. Per la dottrina del «corpo politico» si veda ancora il saggio di Kantorowicz, 2012.

novativo delle riforme da lui propugnate («uno dei primi veri e propri progetti di codificazione – in senso lato – nazionale»)<sup>42</sup> e l'acrimonia del suo stile espositivo fecero di Hotman uno degli alfiere del nutrito manipolo di monarcomachi di area protestante. Due ulteriori aspetti meritano di essere segnalati per l'impronta di lungo periodo che lasciarono: la scrupolosa indagine storica come metodologia di lavoro critico da cui scaturisce la conoscenza dei fondamenti politici e dei *principia juris* dell'assetto statale, e la forte componente «nazionalista», che Hotman espresse anche nel già citato *Antitribonianus*, una delle prime rivendicazioni in Europa nella direzione di una riforma normativa, appunto, «nazionale». La valorizzazione dell'elemento storico e l'implementazione di una matrice culturale favorevole ai nazionalismi rappresenteranno i fuochi ellittici di una prospettiva politica destinata a giocare un ruolo cruciale nell'Europa dell'età contemporanea.

Va infine evidenziato che nel porre il diritto di resistenza in capo al popolo – giacché il popolo, come dimostra l'indagine storica, sta all'origine dell'istituto monarchico francese – Hotman mantiene un equidistante rifiuto dell'assolutismo monarchico, condiviso dagli ambienti dell'umanesimo giuridico cui pure egli apparteneva<sup>43</sup>, e delle dottrine filo-papali propugnatrici della supremazia del potere del pontefice (potere *spirituale*, ma foriero di ricadute incisive su quello *temporale* dei sovrani europei).

Appunto del versante cattolico della dottrina monarcomaca dobbiamo ora occuparci.

## 6.2. La potente contro-offensiva cattolica

Il movimento culturale irradiato dal concilio tridentino rappresentò una imponente e articolata risposta cattolica ai colpi inferti dai Riformati e seppa mobilitare straordinarie energie intellettuali.

Alligna tuttora nella storiografia l'idea che il contributo dell'intelligenza controriformista al dibattito sul tirannicidio abbia gravitato attorno alla dottrina della supremazia papale sul potere regale<sup>44</sup>. Certamente siffatta posizione teorico-politica ebbe il suo campione nel potente (in senso intellettuale e istituzionale) car-

<sup>42</sup> Cavanna, 1982, p. 181.

<sup>43</sup> Se ne deve ricordare almeno Jean Bodin con *Le six livres de la République* pubblicati nel 1576, quattro anni dopo la strage di San Bartolomeo. Egli vi argomenta i fondamenti giuridici del *princeps legibus solutus* («se il Principe sovrano fosse soggetto agli stati [general], egli non sarebbe né Principe né sovrano... allora bisognerebbe che gli editti e le ordinanze fossero pubblicate a nome degli stati e comandati da loro ... tutte cose assurde e contraddittorie»; lib. I, cap. 8) ed esclude con decisione la legittimità del tirannicidio, qualificando «colpevole di lesa maestà» non solo «chi ha ucciso il principe sovrano ma anche chi ha attentato, chi ha congiurato, chi l'ha voluto e chi l'ha pensato» (lib. II, cap. 5; cfr. ed. *I sei libri dello Stato*, Torino UTET, 3 voll. 1964-1998, a cura di M. Isnardi Parenti e D. Quaglioni); cfr. Quaglioni 2011 cap. IX.

<sup>44</sup> Questa mi pare la esplicita posizione sostenuta in Cottret, 2009, *passim*.

dinale Bellarmino (1542-1621).

Nel suo *Tractatus*<sup>45</sup> questi distingue la *potestas* ordinaria del papa, in forza della quale il pontefice non può deporre i sovrani, da quella straordinaria, attribuendo a quest'ultima la facoltà di deposizione nei casi in cui essa sia necessaria per la salvezza dell'anima dei sudditi, i quali vengono sciolti dal vincolo di fedeltà al proprio sovrano. Fin qui, Bellarmino resta nel solco di quanto avevano già proclamato i pontefici, a cominciare dal *Dictatus papae* del 1075 di Gregorio VII. Fu tuttavia per l'annotazione secondo la quale l'esecuzione di siffatta disposizione non pertiene agli ecclesiastici ma «spetta ad altri» che il cardinale si guadagnò l'accusa, formulata dal suo avversario a distanza Barclay, di aver fornito un punto di leva alla legittimazione del tirannicidio dal versante cattolico<sup>46</sup>.

Orbene, Bellarmino, che ribadiva alcuni principi della teoria del diritto divino dei re, resta il campione della supremazia pontificia, ma ritengo che non fu affatto questa la «corrente maggioritaria» della dottrina cattolica sul tirannicidio.

La reazione alla Riforma sprigionò straordinarie energie intellettuali; grandi protagoniste del fermento morale e del fervore culturale sollecitati dal Concilio tridentino furono la Compagnia di Gesù e la *Escuela* di Salamanca.

Credo che nella visuale qui assunta meriti di essere rilevata una peculiare prospettiva – spesso passata in secondo piano, se non trascurata, nella storiografia – inaugurata dal fondatore di quest'ultima, il domenicano Francisco de Vitoria. Grande protagonista del dibattito giuridico sulla *Conquista* del Nuovo Mondo, egli indicava tra i legittimi *tituli* di quest'ultima la tirannide dei sovrani indigeni, e perfino le loro «leggi tiranniche» a danno dei sudditi innocenti (anche qualora – si noti – costoro non richiedessero aiuti esterni)<sup>47</sup>. Tali comportamenti, secondo Vitoria, giustificano la guerra spagnola contro questi tiranni configurando un «*bellum iustum*». Da esso discendeva, oltre alla legittimazione dell'aggressione (*ius ad bellum*), una specifica disciplina bellica (*ius in bello*) che comprendeva anche il «diritto di bottino» (*jus pradae*), ovvero l'appropriazione delle ricchezze dei regni conquistati.

La portata di siffatta legittimazione, sostenuta da colui che è considerato da molti il fondatore del moderno «diritto internazionale»<sup>48</sup>, sarà destinata ad avere

<sup>45</sup> *Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus adversus G. Barclajum*, Romae 1610; si trattava infatti di una contro-argomentazione alle tesi di Barclay.

<sup>46</sup> «Non pertinet ad monachos, aut ecclesiasticos viros, caedes facere, multoautem minus per insidias reges occidere» *Tractatus*, op. cit., XII, t. VII col. 662.

<sup>47</sup> F. de Vitoria, *Relectio de Indis*, I, 3, 14 (quintus titulus): «alius titulus posset esse propter tyrannidem vel ipsorum dominorum apud barbaros vel etiam propter leges tyrannicas in iniuriam innocentium»

<sup>48</sup> Non solo, ma anche l'ideatore dell'Onu, il precursore dei diritti umani, della loro costituzionalizzazione e della moderna democrazia e, in definitiva il rivoluzionario antesignano di molte delle nuove frontiere del diritto moderno e contemporaneo; si vedano alcune annotazioni critiche in Cassi, 2010, pp. 1141 ss. Il contributo della Seconda Scolastica nella storia del pensiero giuridico è ben indagato dal recente saggio di Meccarelli, 2014,

un impatto straordinario che si riverbera fino ai giorni nostri: il diritto di «resistenza attiva», armata al massimo grado (bellico, appunto) viene riconosciuto ad una nazione terza rispetto a quella cui appartiene il tiranno, addirittura senza che sia necessaria una richiesta proveniente da coloro che vi sono sottomessi.

### 6.3. I monarcomachi gesuiti

I due «vettori» della intelligenza cattolica operante nella Controriforma, gesuiti e teologi-giuristi di Salamanca, si incontrarono in Francisco Suarez, gesuita ed epigono della Scuola di Salamanca.

L'ampiezza del suo prestigio fu pari a quella del cono d'ombra che sembra averne successivamente obliterato la grandezza<sup>49</sup>.

Suarez respinge con decisione l'idea della «supremazia pontificia», ancorando nuovamente, dopo i «rigurgiti tridentini» alla Bellarmino, la questione dei limiti della sovranità regale al diritto di natura. Egli ribadisce che la *summa potestas* risiede per diritto naturale nella comunità, nel corpo politico<sup>50</sup>. La riflessione suaresiana su quella che egli chiama la «comunità perfetta», prefigurazione del moderno concetto di Stato, rappresenta una delle pietre miliari nella storia del pensiero politico<sup>51</sup>; qui ci interessa rilevare che il sovrano trae la propria ragion d'essere da siffatto corpo politico nei cui confronti egli è responsabile del proprio operato in forza di una legge naturale. La questione della tirannide e della resistenza attiva nei suoi confronti è trattata da Suarez in particolare nella *Defensio fidei* (Coimbra 1613). Quando il governo assume i connotati di una tirannide (che Suarez sostanzialmente distingue ancora nelle due categorie di Bartolo, nonostante in alcuni passaggi sembri proporre una identificazione), il sovrano viene meno al patto sul quale egli fonda la propria *potestas*, e decade dalla propria funzione e qualifica; quando non vi sia altro modo per fermarlo, come *extrema ratio* il suo assassinio diviene lecito<sup>52</sup>. Vigge sempre la condizione che l'eliminazione del

---

pp. 119-130.

<sup>49</sup> Alcuni percorsi bibliografici sono proposti in *Francisco Suarez e il "nuovo" diritto internazionali dell'Europa moderna*, in *Francisco Suarez. Sulla guerra*, testo originale a fronte a cura e con un saggio di A.A. Cassi, Quodlibet 2014, pp. IX-XXIX. Se ne veda una ricostruzione multifocale in Lamacchia, 1995, pp. 429 ss. e pp. 465 ss.

<sup>50</sup> Sulle possibili varianti, e loro implicazioni terminologiche, di *communitas* si veda F. Suarez, *Sulla guerra*, cit., p. XXXII.

<sup>51</sup> In particolare nel celebre suo trattato *De legibus et Deo legislatore* del 1612; ma si veda anche *Tractatus de Opere sex dierum* (Lione 1621), ora parzialmente disponibile in traduzione italiana nell'edizione F. Suarez, *Trattato dell'Opera dei Sei Giorni, Libro Quinto*, a cura di C. Faraco, Artetetra, Capua 2015 (il libro V del *Tractatus* è dedicato appunto alla tensione tra *adgregatio humana* e *congregatio politica*). Sul concetto di corpo politico in Suarez cfr. Cedroni, 1996.

<sup>52</sup> *Defensio fidei*, lib. IV, cap. IV, 7; nel medesimo senso anche *De Legibus*, lib. III, cap. X, 7, dove si riconosce che il tiranno è un aggressore che compie una guerra ingiusta, sal-

tiranno non sia effettuata dal singolo, bensì venga disposta dal corpo politico, quale soggetto istituzionale sovraordinato al titolare della sovranità, mediante i magistrati<sup>53</sup>. E tuttavia, nel tipico *modus argumentandi* «casistico» della trattatistica seicentesca, Suarez ammette che anche il singolo suddito posso uccidere il tiranno quando ne vada della propria vita, purchè (eccezione dell'eccezione) tale atto non comporti gravi disordini politici<sup>54</sup>. In effetti va tenuto conto dello svolgersi delle pagine suaresiane: esse sono vergate nello *stylus scribendi* della tradizione scolastica, a sua volta portato all'ennesima potenza proprio da quello che sarà in sèguito chiamato il "casuismo gesuitico" della trattatistica morale dell'età barocca, tanto deprecato da Pascal nelle sue *Provinciales*. Si tratta di una poderosa manovra argomentativa che esamina le diverse tesi ("conclusioni") su ciascun argomento, poi le "obiezioni" alle medesime, le "risposte" alle obiezioni e le prove dell'argomentazione, il tutto vagliando ad ogni passaggio le fonti, le *auctoritates*, le *opiniones* a favore e contrarie, spesso configurate come "prove d'autorità" (ma non difettano le "prove fondate sul ragionamento"); infine non mancano "corollari" "conferme" e "rifiuti" alle conclusioni. Sarebbe quindi erroneo enucleare dai ponderosi tomi delle opere di Suarez principii astratti validi in ogni tempo e luogo – come vorrà la grande utopia illuminista. A maggior ragione se si rileva che in Suarez le condizioni di legittimità del tirannicidio non esondano dal solco tracciato dalla maggior parte degli autori precedenti: il potere sovrano si fonda sul diritto naturale e da esso dipende; l'uccisione del tiranno deve essere l'*extrema ratio* per liberarsene; l'iniziativa non spetta al singolo suddito; legittimati sono invece soggetti istituzionali, quali le alte magistrature o i corpi rappresentativi.

E tuttavia, l'inserzione della legittimazione del tirannicidio nella complessa dottrina del grande teologo-giurista ne scolpisce saldamente la collocazione all'interno della *intelligenza* cattolica, «saldandola» con le rivendicazioni speculative e politiche di parte protestante.

Assai più esplicito, e financo con toni cruenti, nel giustificare (anzi: nel propugnare) il diritto (anzi: il dovere) di uccidere il tiranno usurpatore fu un altro gesuita spagnolo, Juan de Mariana (1536-1626). Egli sostenne una posizione teorica – ma con forte incidenza pratica– che gli valse non solo una coeva doppia condanna, «laica» e religiosa<sup>55</sup>, ma anche la caustica affermazione di Pierre Bayle

---

dando la riflessione *de tyranno* con quella non meno complessa che Suarez dedica alla questione del *bellum iustum* (cfr. F. Suarez, *Sulla guerra*, op. cit.). In entrambi i passi citati il *doctor eximius* sembra considerare l'ipotesi del *tyrannus in tituli*.

<sup>53</sup> Cfr. *De iuramento Fidelitatis* edizione critica con testo a fronte e traduzione spagnola a cura di L. Perena, Madrid 1978 pp. 67-74

<sup>54</sup> *Defensio fidei*, lib. VI, cap. VI, 7.

<sup>55</sup> Il *De rege* di Mariana fa mandato al rogo dal Parlamento di Parigi (istituzione allora a prevalente matrice giudiziaria) l'8 giugno 1610, e meno di un mese dopo il generale della Compagnia con il decreto *De tirannicidio* vietò la teorizzazione della dottrina in suoi

nel suo *Dictionnaire historique* del 1696:

Non vi è nulla di più sedizioso e di più capace di esporre i troni a frequenti rivoluzioni e la vita stessa dei principi al coltello degli assassini, che il libro di Jean Mariana.

In realtà, va rilevato che la forza dirompente esercitata dalle pagine di questo erudito gesuita non deriva tanto dalla sua dottrina quanto dalle circostanze nelle quali essa «entrò in circolo», per così dire, nell'Europa del XVII secolo.

Sotto il primo profilo, quello dottrinale, le argomentazioni di Mariana infatti non presentano sostanzialmente novità inedite. Il carattere vincolante del patto sociale anche nei confronti del re e il dovere di questi di rispettarne i vincoli; il tiranno qualificato come «nemico pubblico» da combattere fino alle estreme conseguenze; il parallelo tra la difesa della propria vita o di quella dei familiari, e la difesa della patria, entrambe legittimanti l'uccisione dell'aggressore; la definizione di quest'ultimo, nel caso di tirannia, come belva feroce<sup>56</sup> che massacra, devasta, uccide e che deve pertanto essere a sua volta uccisa; tutte argomentazioni presenti nella riflessione politico-giuridica precedente. Ma nel caso di Mariana esse ebbero in sorte tre circostanze che ne fecero il baricentro dell'ormai infuocato dibattito sulla legittimità di un assassinio consumato sul trono regale.

*In primis*, siffatte argomentazioni trovarono sede dove meno ce lo aspetteremmo: in un testo scritto appositamente per l'educazione di un (futuro) sovrano.

Il suo trattato *De rege et regis institutione*, il cui primo libro tratta diffusamente della tirannia e dell'uccisione del tiranno come soluzione legittima, fu composto tra il 1585 e il 1590 su richiesta di García de Loaysa, precettore del figlio di Filippo II di Spagna, futuro sovrano Filippo III e pubblicato per la prima volta nel 1599<sup>57</sup>. Esso prende a modello la pedagogica *Institutio principis christiani* di Erasmo da Rotterdam, e si iscrive in un «filone» letterario che comprendeva il *Tratado de la Religion y Virtudes que debe tener el Principe Cristiano* del gesuita Pedro de Ribadeneira (di ispirazione antimachiavellica, divenne noto con il significativo titolo *Il Principe cristiano* ed ebbe numerose edizioni e fortuna) e il *De officio principis christiani* (1619) del ricordato cardinal Bellarmino, composto per l'educazione del figlio di Sigismondo III di Polonia.

In secondo luogo, Mariana non attenuava di certo le proprie argomentazioni con i *distinguo* e le circonlocuzioni dei suoi confratelli gesuiti (al modo, per esempio, del macchinoso *stylus scribendi* di Francisco Suarez) o con le sfumature dei teologi che adombravano l'uccisione del tiranno evocando la categoria della «resistenza attiva» nei suoi confronti.

---

membri

<sup>56</sup> Immagine che risale agli albori della diatriba sul tirannicidio: vedi *supra* nota 24.

<sup>57</sup> Fu pubblicato a Toledo nel 1599 (Ioannis Mariana, *Hifpani, e Soc. Iefu, De Rege et Regis Institutione, Libri III, Ad Philippum, III. Hifpaniae Regem Catholicum*, 1599, Toleti, Apud Petrum Rodericum typ. Regium).

Egli afferma fuori da ogni dubbio che, di fronte al persistere del comportamento tirannico del sovrano anche dopo averlo richiamato all'osservanza dei propri doveri regali, è data un'unica opzione possibile, ed anzi doverosa: uccidere il Principe<sup>58</sup>.

Infine, ma probabilmente in via principale, fu la tempistica a proiettare il *De rege* in una vorticoso e violenta polemica. Mariana interviene *expressis verbis* (e sono parole taglienti oltre che esplicite) sui brucianti «fatti di cronaca»: egli termina la stesura del suo trattato pedagogico nel 1590, quando ancora vivissimo, e violento, era l'eco dell'assassinio, nell'agosto 1589, del re di Francia Enrico III di Valois (mandante dell'omicidio di Enrico di Guisa nell'ambito della già ricordata «guerra dei tre Enrichi») per mano di Jacques Clément.

Mariana non si astiene da toni encomiastici di approvazione nei riguardi quest'ultimo, arrivando a indicarlo come «gloria eterna della Francia»; ciò rappresentò il punto di rottura della diatriba dottrinale, e per quanto l'espressione verrà espunta dalle edizioni successive del *De rege*<sup>59</sup>, essa riecheggì potentemente undici anni più tardi, quando nel 1610 Enrico IV di Borbone (il terzo protagonista della «guerra dei tre Enrichi») venne pugnalato a morte da uno squilibrato, tale Ravallac, dopo aver già subito nel 1594 un attentato per mano di un allievo del collegio gesuita di Clermont, Jean Chastel.

Costui, e il Ravallac, furono gli esecutori materiali (e la storiografia è pressochè unanime nell'escludere che vi fosse in questo caso un complotto strutturato come quello ordito da Enrico III ai danni di Enrico di Guisa); il mandante (quanto meno ideologico) fu individuato da molti proprio nel Mariana.

Questi, nel celebrare le doti di Jacques Clément, tirannicida di Enrico III (mandante politico dell'assassinio di Enrico di Guisa, e dunque «tiranno»), avrebbe istigato menti deboli e suggestionabili – come in effetti furono Chastel e Ravallac. Non per niente soltanto, pochi giorni dopo la condanna a morte di quest'ultimo (27 maggio 1610) seguì, l'8 giugno, il rogo parigino del trattato di Mariana.

Il *De rege* assurse infatti a manifesto di una dottrina radicale ed estrema, esecrabile per l'*etablisement* istituzionale (la condanna al rogo fu pronunciata dal Parlamento parigino), ma sospetta anche alla stessa Compagnia del Gesù. Lo *stylus scribendi* diretto, schietto quando non tagliente<sup>60</sup>, delle pagine di Mariana ne

<sup>58</sup> Cfr J. De Mariana, *De Rege...*, "*Principem publicum hostem declaraturm ferro perimere*"; "*Eademque facultas esto cuicumque privato, qui spe impunitatis abjecta, salute in conatum servandi rempublicam ingredi voluerit*", Libro I, Cap. VI, 76.

<sup>59</sup> Cfr. l'edizione *Joannis Mariana...De Rege et regis institutione libri tres. Ad Philippum III. Hispaniae regem catholicum*, Mongutiae 1605, lib. I, caput VI, p. 54: "*Caeso rege in gens sibi nomen fecit, caede coedes expiata, ac manibus Guislij Ducis perfide perempti regio sanguine est parentatum. Sic Clemens ille periit, viginti quatuor natus annos, simplici iuvenis ingenio neque robusto corpore; sed maior vis vires et animus confirmabat*".

<sup>60</sup> Del resto, tra gli insegnamenti da impartire ad un futuro sovrano nel *De Rege* Mariana comprende innanzitutto il disprezzo per gli adulatori, riprendendo un tema affrontato, sotto un diverso aspetto, da Giovanni di Salisbury, nella cui già citata opera leggiamo che

amplificava l'effetto urticante negli ambienti della corona e in quelli delle gerarchie ecclesiastiche, preoccupate di non esacerbare i rapporti con i regnanti.

Si è qui insistito sulle tre circostanze che concorsero alla fama di Mariana (*genus* letterario; *stylus scribendi* esplicito e immersione empatica nella cronaca contemporanea), estrinseche al contenuto della diatriba, per ridimensionare l'idea diffusa che Mariana fosse una sorta di scheggia impazzita, se non una sorta di rivoluzionario anarchico *ante litteram*, come talora sembra apparire a qualche suo interprete.

Si deve piuttosto notare come alcuni elementi «tecnici» conferiscano effettivamente una forte valenza alla sua dottrina monarcomaca, per quanto – va ribadito – non fossero inediti.

Il gesuita attribuisce la facoltà, anzi, addirittura il dovere, di uccidere il tiranno dichiarato nemico pubblico: la radicalità di Mariana concerne quindi anche i soggetti legittimati all'esecuzione, la quale non è limitata alle alte magistrature o ai corpi rappresentativi, ma spetta anche al singolo suddito<sup>61</sup>.

Non basta: dalla lettura delle pagine di Mariana si evince che l'*extrema ratio* dell'uccisione del tiranno è ammessa non solo nel caso dell'usurpatore ma anche nell'ipotesi di tirannia *ex parte exercitii*. Un estremismo che rappresenterà benzi-na gettata sul fuoco dell'incendiaria situazione politica francese.

Per spegnere le fiamme ed evitarne una propagazione esiziale in tutta l'Europa (il che effettivamente avvenne<sup>62</sup>), l'ordine gesuita si affrettò a isolare il *De Rege* e il suo autore, il quale, dopo amare traversie, dovette con rammarico constatare come «anche quelli della Compagnia si sono levati contro di me»<sup>63</sup>.

---

la legittimità del tirannicidio è la premessa minore (quindi un presupposto logico dato per valido) di un sillogismo la cui conclusione afferma la legittimità dell'adulazione del tiranno: è lecito adulare chi è lecito uccidere («licet adulari quem licet occidere»); è lecito uccidere un tiranno; quindi è lecito adulare il tiranno; cfr. *Policraticus*, lib. III, cap.15, t. II, p. 232). Anzi, alla presentazione della premessa minore («è lecito uccidere il tiranno»), Giovanni aggiunge che ciò «è anche equo e giusto» «Porro tyrannum occidere non modollicitum sed aequum et iustum».

<sup>61</sup> Posizione minoritaria, rispetto alla tradizione medievale e rappresentata dagli inglesi Ponet e Buchanan.

<sup>62</sup> Oramai l'incendio appiccato dai monarcomachi si era propagato, rendendo ancor più incandescente la seconda metà del «Secolo di ferro» (1550-1650), che al suo spirare, nel 1649, si sarebbe chiuso con uno stupefacente «tirannicidio giudiziario» (Carlo I Stuart condannato al patibolo) che meriterà un'autonoma considerazione in altra sede.

<sup>63</sup> Mariana era già caduto definitivamente in disgrazia l'anno precedente il rogo del *De Rege* con la pubblicazione nel 1609 di un altro trattato, il *De monetæ mutatione*, dove denunciava abusi finanziari. Viene inquisito, con richiesta di pena capitale (alcuni atti del procedimento si possono leggere in De La Mora, 1993, pp.47-99), e la perquisizione della sua stanza rinviene un corrosivo *Discorso intorno a' grandi errori che sono nella forma del governo dei gesuiti*, del quale egli non confermò mai, né mai smentì, la paternità. Si può leggere in *Appendice a Catto* 2009.

## 7. Una nuova impostazione concettuale

Il richiamo alla «legge naturale» quale fonte di obblighi del sovrano e quale fondamento del «diritto di resistenza» dei sudditi, nel caso costui li infrangesse, suggeriva l'ingresso della questione nelle ponderose diatribe del giusnaturalismo moderno, il quale, alla metà del XVII secolo, si ritrovò proiettato sullo sfondo della fine di Carlo I Stuart, ovvero su uno scenario politico-giuridico inedito.

Siamo nell'epoca in cui la riflessione sul metodo assume a fondamento della riflessione filosofica, scientifica, politica, giuridica: sotto questo profilo il XVII secolo si apre con la *Politica methodice digesta* (1603) del tedesco Johannes Althusius (considerato da molti il fondatore del pensiero politico moderno) e prosegue con il *Novum Organum* (1620) di Francis Bacon in Inghilterra (che vi teorizza un nuovo metodo sperimentale per il procedimento scientifico), con il *De iure belli ac pacis* (1625) del giurista olandese Grozio e con il celeberrimo *Discorso sul metodo* (1637) di Cartesio in Francia. Entro questo schema epistemologico rientravano dunque pure le argomentazioni politico-giuridiche, e la questione della «guerra al proprio re» non sfuggì a siffatta aspirazione razionalistica, e ne mutò anche il lessico. L'attenzione speculativa in argomento sembrò immergersi in un percorso carsico, fluendo in sottotraccia fino a riemergere nel secolo successivo lungo alvei assai differenti.

Il termine stesso di *tirannia* pare scemare nelle fonti politiche e giuridiche del XVII-XVIII secolo<sup>64</sup>, dove esso viene con crescente frequenza affiancato da quello

---

<sup>64</sup> Pur non ricorrendo al termine «tirannicidio» e conducendo una trattazione dall'andamento funambolico, Grozio arriva ad ammettere l'uccisione del sovrano usurpatore anche da parte del singolo suddito quando la violenza sia l'unico suo *instrumentum regni*; in tal caso il sovrano va considerato come un nemico, e poichè «ogni cittadino è un soldato contro i nemici pubblici», ne consegue che, come il soldato uccide in guerra, così il suddito legittimamente uccide l'usurpatore. La conclusione cui perviene Grozio (seguendo, pur con molta più cautela, Petit, Buchanan e Mariana) pare dunque superare quella di Althusius, che manteneva la posizione di ritenere legittimo in capo al *privatus* soltanto uno *jus resistendi* passivo, mentre riconosce un più ampio *jus resistentiae et exactorationis* al popolo collettivamente inteso come *consociatio*, e per esso esercitato dai corpi politici, al pari di Suarez. Tuttavia il giurista olandese configura questa ipotesi come assai rara oltre che deprecabile: egli annota, ed eleva a ipotesi da privilegiare, che sovente il sovrano, pur inizialmente privo di titolo legittimo a regnare, ottiene qualche forma di consenso dal senato o dal popolo per evitare l'anarchia. In merito a quest'ultima, nemmeno Locke si nasconde l'obiezione hobbesiana al diritto di resistenza contro i tiranni motivata dal pericolo dell'anarchia: «a ciò rispondo che ... questo è un inconveniente, lo ammetto, che minaccia tutti i governi, quando i governanti sono arrivati a questo punto... è lo stato più pericoloso nel quale essi si possono mettere; ma è anche lo stato nel quale meno meritano di essere compianti». Nessuno scrupolo, dunque, nell'avversare anche con le armi la tirannide, giacchè «chiunque nell'esercizio dell'autorità ecceda il potere conferitogli dalla legge e faccia uso della forza ... cessa, in ciò, d'esser magistrato e ... ci si può opporre a lui come ci si oppone a chiunque con la forza viola il diritto altrui» (i vedano i paragrafi

di *dispotismo* (per essere sostituito nel periodo rivoluzionario da una parola che avrà fortuna nel dibattito politico del XIX secolo: *oppressione*).

Il concetto di dispotismo, inteso come forma di governo accanto a monarchia e repubblica, occupa come è noto l'articolata classificazione dell'*Esprit de Lois*<sup>65</sup>; nel Secolo dei Lumi, tuttavia, il termine evocava soprattutto una forma di governo attribuita dagli europei ai regni orientali<sup>66</sup> e rientrava nella «ingegneria costituzionale» del pensiero politico europeo alla ricerca del migliore assetto istituzionale<sup>67</sup>.

I *philosophes*, d'altro canto, utilizzavano come sinonimi «dispotismo» e «tirannia»: Diderot affermava che «la tyrannie n'est autre chose que l'exercice du despotisme»<sup>68</sup>; Voltaire ne trattava aforisticamente nelle due tragedie *Brutus* (1729) e *La mort de César* (1735), con tratto incisivo ed efficace, come era maestro, ma

---

199- 209 e 242 del *Secondo trattato sul governo*; cfr. J. Locke, *Due trattati sul governo*, UTET, Torino, 1960, pagg. 401-403). Questo passo sprigiona una serie di implicazioni che possiamo qui solo passare in rassegna *currenti calamo*: il riferimento alla legittima difesa implica (senza esplicitarlo) il ricorso alla violenza quando essa sia necessaria al suddito a tutelare il proprio diritto (*in primis* alla vita); tale rimedio è riconosciuto anche nel caso di abuso nell'esercizio dell'autorità (tirannia *ex parte exercitii*) e non solo nel caso di usurpazione (tirannia *ex defectu tituli*). Locke qualifica il diritto di resistenza come un «appello al cielo» che spetta ai sudditi: espressione che rende bene l'idea, sottesa a tanta parte della dottrina politico-giuridica moderna, di una superiore istanza a garanzia dell'assetto costitutivo dello Stato; istanza superiore che è ravvisata nella Legge naturale alla quale il filosofo inglese aveva dedicato i *Saggi sulla legge naturale*, composti tra il 1660 e il 1664 e mai pubblicati in vita. Essi non brillano per originalità e «non lasciano presagire il futuro grande pensatore» (Bobbio, 1963 p. 125), ma lasciano forse presagire in parte lo sviluppo del suo pensiero *de jure naturali* sotto il profilo del ruolo cogente giuocato dalla legge naturale nell'assetto dei poteri istituzionali, nei termini in cui si argomenta «la forza obbligatoria della legge di natura ha carattere eterno e universale» (vedi cap. VII; cfr. J. Locke, *Saggi sulla legge naturale*, a cura di G. Bedeschi, Laterza, Roma-Bari 1996 pp. 69 ss.). In effetti anche (ma non solo) per questo Locke, che vide l'alba del secolo dei Lumi, è considerato un «pre-illuminista». Il suo *Saggio sull'intelletto umano* avverso l'innatismo delle idee, ad esempio, influenzò il francese Condillac, al centro di vivaci polemiche nell'*entourage* parigino di Voltaire, Diderot, d'Alembert; nel secolo successivo il filosofo tedesco Franz Brentano scriverà che l'illuminismo francese «può considerarsi come un appiattimento della filosofia lockiana» (cfr. ed F. Brentano 2020 pp. 925 ss.). Si veda anche Biorci, cit. pp. 164 ss. (per Grozio) e pp. 393 (per l'Illuminismo).

<sup>65</sup> *Esprit de Lois*, lib. II, cap. 1.

<sup>66</sup> Si ricordino le *Recherches sur le despotisme oriental* di Nicolas Antoine Boulanger del 1755, edite postume nel 1761 dal *philosophe* P.H. d'Holbac, ma anche il capitolo XII del libro II del trattato *Della tirannide* di Alfieri.

<sup>67</sup> Nel solco di questa plurisecolare indagine si collocano, ad esempio, il cap. XVI § 3 del poderoso *Tractatus theologico-politicus* di Spinoza (1665-1670) e il capitolo X del *Secondo Trattato sul Governo* di Locke (1690).

<sup>68</sup> Nella voce *Souverains* (1765) della celeberrima *Encyclopédie*.

privo di coerenza espositiva. Ne sarà prova l'alterna fortuna durante la Rivoluzione: se all'alba di quest'ultima la Convenzione dispose che il *Brutus* fosse rappresentato a Parigi tre volte alla settimana, nel 1793 (dopo il processo e la morte di Luigi XVI), l'opera venne considerata controrivoluzionaria e vietata<sup>69</sup>.

L'ombra di Bruto, che nell'*Apologia* del Lorenzaccio, giuocava un eminente ruolo giuridico (legittimante la lotta armata al proprio Principe), sembra perdere i propri lineamenti al brillare dei Lumi<sup>70</sup>.

Se poi volgiamo lo sguardo al *côté* di lingua tedesca, in quell'effervescente laboratorio politico-giuridico che fu l'«Assolutismo illuminato», il tema dello *jus resistendi* viene naturalmente compresso, e a maggior ragione negata la resistenza attiva al sovrano. La destituzione di quest'ultimo, inoltre, viene relegata all'ipotesi, considerata più che altro teorica, di sua sopravvenuta pazzia.

E' significativo il fatto che nei manuali del precettore di Corte per l'educazione dei figli di Maria Teresa d'Austria si individui il sovrano come colui che, per definizione, è in grado più di tutti gli uomini di conoscere quale sia il *bonum commune*; pertanto la sua destituzione non fa parte dei modi con cui la sovranità viene meno in nome dello stesso bene comune. Quando poi vengono considerate le cause di estinzione della sovranità, esse si riducono all'ipotesi estrema della pazzia<sup>71</sup>.

La guerra al proprio sovrano, insomma, nell'età dell'Illuminismo sembra rimosso, spesso anche lessicalmente, sia dai pamphlet della *Lumière* sia dai trattati dell'*Aufklärung*.

Forse perché la lunga elaborazione dottrinale aveva esaurito lo slancio della polemica del «Secolo di ferro». Forse perché la condanna a morte di un re nel 1649, con lo shock che ne seguì, aveva «congelato» il dibattito. O forse perché la tirannia si era ormai mimetizzata, penetrando in profondità il tessuto connettivo istituzionale dei regni europei, come sembra annotare un ancora giovane Alfieri<sup>72</sup>:

<sup>69</sup> Cfr. Ridgway, 1961, pp. 71 ss. spec. p. 78.

<sup>70</sup> Rousseau, nel riprendere la classica metamorfosi della aristocrazia in oligarchia, della democrazia in olocrazia e della monarchia in tirannia, segnala che siffatta ultima parola è «équivoque et demande explication», per concludere che «tyran et usurpateur sont deux mots parfaitement synonymes» (*Contract social*, cap. III, par.10): in tal modo egli appiattisce le classificazioni e le distinzioni *de tyrannis* consolidate in secoli di riflessione, senza peraltro dedicare attenzione alla questione della guerra mossa al proprio sovrano.

<sup>71</sup> In questo senso, per esempio, si svolge l'argomentazione di Karl Anton von Martini (giurista, precettore di Corte e docente di *ius naturale* all'Università di Vienna) nei suoi trattati degli anni '60 del XVIII secolo scritti per l'istruzione di Pietro Leopoldo, figlio di Maria Teresa e futuro imperatore con il nome di Leopoldo II: cfr. *Positiones de jure civitatis*, §§ 496-499 e *Prelectiones de jure publico* § 390-392; cfr. Cassi 1999, pp. 162 ss.

<sup>72</sup> V. Alfieri, *Della Tirannide*, lib. II cap. VII; il trattatello fu composto a 28 anni nel 1777, ma è edito nel fatidico 1789; il massimo tragediografo italiano toccherà il tema della tirannide anche nelle due tragedie *Bruto primo* e *Bruto secondo* del 1786.

in questo mansuetissimo secolo cotanto si è assottigliata l'arte del tiranneggiare, ed ella ... si appoggia su tante e così ben velate e varie e saldissime basi, che non eccedendo i tiranni ... se non sotto un qualche velo di apparente legalità, la tirannide si è come assicurata in eterno.

Un'osservazione acuta, cinica e probabilmente corretta: nella seconda metà dell'Era Moderna il sovrano assoluto, fosse il francese Re Sole (Luigi XIV), il *Leviatano* prefigurato da Hobbes o il «despota illuminato» (Federico II di Prussia Giuseppe II d'Austria), aveva fatto tesoro della plurisecolare descrizione del «tiranno» ed aveva imparato ad allontanare il profilo del proprio potere da quell'identikit che poteva costargli il trono, e la vita.

Che, *dalla parte dei governati*, la definizione e descrizione della *tyrannia* fossero a giovamento dei cittadini per riconoscerla ed evitarla, era già chiaro agli antichi greci; ma, *dalla parte dei governanti*, esse insegnavano a questi ultimi a dissimulare ciò che rivelava la natura tirannica del loro governo e a difendersi da quanto ne poteva conseguire loro («acciocché, adunque, i principi imparino a guardarsi da questi pericoli»)<sup>73</sup>.

Infine, la tensione speculativa nei confronti del tirannicidio, che aveva impegnato giuristi, filosofi, letterati dell'età moderna, si allenta nella trattatistica del XVIII secolo anche in quanto «assorbita» dalla costituzionalizzazione, dopo la Rivoluzione del '89, del diritto di resistenza contro l'oppressore. La celeberrima *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* approvata il 26 agosto di quell'anno, preambolo alla prima Costituzione francese promulgata il 3 settembre 1791, indicava tra i diritti naturali proclamati all'articolo 2, assieme alla libertà, alla proprietà e alla sicurezza, quello di «resistenza all'oppressione»<sup>74</sup>. La Rivoluzione celebrava e costituzionalizzava se stessa.

Il cambio di passo è evidente: la questione si spostava dal livello dell'argomentazione dottrinale politico-giuridica, giunta oramai alla sua massima maturazione, a quello del fondamento istituzionale dello Stato, la sua carta costituzionale.

L'eliminazione di Luigi XVI al declinare del '700 rivela che il destino di un sovrano è ora qualcosa di politicamente troppo grave perché lo si possa lasciare a un tribunale – per parafrasare, rovesciandola, la solenne affermazione con cui la dea Atena decretò l'istituzione del primo Tribunale e la nascita della Giustizia in

<sup>73</sup> N. Machiavelli, *Discorsi sulla prima decade di Tito Livio*, III, cap. 6.

<sup>74</sup> Anche nel progetto di Dichiarazione del 1793 redatto dal marchese di Condorcet, matematico, filosofo, politico rivoluzionario, troviamo il riferimento a «un mezzo legale per resistere all'oppressione», in totale assenza di riferimenti alla tirannia o al dispotismo. Condorcet, che esprime la sua ammirazione per i neonati Stati Uniti nel pamphlet *De l'influence de la révolution d'Amérique sur l'Europe*, probabilmente conosceva quanto dichiarava la Costituzione del Maryland (1776) all'articolo 4: «la dottrina della non resistenza contro il potere arbitrario e l'oppressione è assurda servile e distruttiva del bene e della felicità del genere umano» (e probabilmente lo conosceva tramite il volume *Constitutions des treize Etats-Units d'Amérique*, pubblicato a Parigi nel 1783).

Occidente<sup>75</sup>.

Il clamoroso tirannicidio che chiude il «Secolo dei Lumi» segna una svolta: il Diritto cede apertamente il passo alla Politica<sup>76</sup>.

La dottrina giuridica dei monarcomachi verrà appropriata, e snaturata, da un lato, dalle teorie anarchiche e, dall'altro, dalle rivendicazioni rivoluzionarie: il sovrano tirannico è ora il dittatore, o una classe (borghese) destinata ad essere abbattuta da un'altra classe (proletaria)<sup>77</sup>.

Ma questa è un'altra Storia.

### Fonti

V. Alfieri, *Della Tirannide*, 1789

W. Barclay, *De regno et regali potestate, adversus Buchananum, Brutum, Bucherium et reliquos Monarchomachos Parisii* 1600

Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno*, Firenze 1983 [vedi Quagliani 1983]

R. Belarmino, *Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus adversus G. Barclajum*, Romae 1610

J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, Torino UTET, 3 voll. 1964-1998, a cura di M. Isnardi Parenti e D. Quagliani

G. Buchanan, *Dialogus de Jure Regni apud Scotos* a cura di Dana F. Sutton in <http://www.philological.bham.ac.uk/scotconst/>

<sup>75</sup> «Il fatto è troppo grave perché si possa affidarne il giudizio agli uomini; ma nemmeno a me è lecito dare giudizi su questo delitto ...sceglierò quindi giudici giurati ... e questa istituzione [l'Areopago di Atene] resterà per sempre per giudicare»: Eschilo, *Eumenidi*, 470-484.

<sup>76</sup> Si veda in questo senso, pur sotto un diverso profilo, anche A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. 2, Milano 2005, pp. 406 ss., dove si parla *expressis verbis* «del suo [del diritto] asservimento alla politica»; cfr. anche A. Sciumè, *Prolusione* all'a.a. 2019/2020 del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, in corso di stampa.

<sup>77</sup> La quale, peraltro, poteva a sua volta configurarsi come dittatura liberatrice. A metà Ottocento si evocava e si teorizzava infatti una dittatura "buona", quella del popolo sottomesso chiamato a liberarsi dal giogo cui era asservito: era la «dittatura del proletariato», secondo la locuzione forgiata da Karl Marx. Nel *Manifesto del partito comunista* del 1848 è affermata la «dichiarazione di rivoluzione permanente» contro la «dittatura della borghesia», che implica «la dittatura della classe del proletariato come punto di transizione necessario verso l'abolizione delle differenze di classe». Dunque rivoluzione e dittatura del popolo; due coordinate politico-concettuali che risultano tangenti la linea del diritto solo per affermarne la natura di sovrastruttura della classe dominante (borghese) da abbattere. Sul "cambio di registro semantico" cfr. Bracco 1992, pp. 441-456 e Vetter 1993, pp. 36 ss.

- M. T. Cicerone, *De Officiis*, ed. Torino Einaudi 2012
- M. T. Cicerone, *Le Filippiche*, a cura di G. Bellardi, testo latino a fronte, Milano Rizzoli 20072
- L. De' Medici, *Apologia e lettere*, a cura di Erspamer, Roma, ed. Salerno 1991
- F. Hotman, *Francogallia, Latin text by Ralph E. Giesey, translated by J. H. M. Salmon*, Cambridge, University Press, 1972
- G. Leopardi, *Zibaldone di pensieri*, Torino Einaudi 1977
- G. Lisio, 1897 *Orazioni scelte del secolo XVI*, Firenze
- J. Locke, 1960, *Due trattati sul governo*, UTET, Torino
- J. Locke, *Saggi sulla legge naturale*, a cura di G. Bedeschi, Laterza, Roma-Bari 1996
- Lutero M. 1949, *Scritti politici*, a cura di L. Firpo, Torino
- Ioannis Mariana, *Hifpani, e Soc. Iefu, De Rege et Regis Institutione, Libri III, Ad Philippum, III. Hifpaniae Regem Catholicum*, 1599, Toleti, Apud Petrum Rodericum typ. Regium
- Joannis Marianae...De Rege et regis institutione libri tres. Ad Philippum III. Hispaniae regem catholicum*, Mongutiae 1605
- N. Machiavelli, *Discorsi sulla prima decade di Tito Livio* ed. Milano BUR 1984
- Plutarco, *Il simposio dei sette sapienti*, a cura di P. Puppini, Palermo 1989
- J. Ponet, *A Shorte Treatise of Politike Power, and of the free Obedience which subiectes owe to kynges and other civile Gouvernours; which an Exhortcion to all true naturall Englishe men*, s.l. 1556, rist. Menson, Yorkshire 1970
- F. Suarez, *Sulla guerra*, testo originale a fronte a cura e con un saggio di A.A. Cassi, Quodlibet 2014
- F. Suarez, *Trattato dell'Opera dei Sei Giorni, Libro Quinto*, a cura di C. Faraco, Ar-tettra, Capua 2015
- F. Suarez., *De iuramento Fidelitatis* edizione critica con testo a fronte e traduzione spagnola a cura di L. Perena, Madrid 1978
- Svetonio, *Vite dei Cesari* ed. C. Marchesi, Firenze Le Monnier, 1946
- S. Thomae Aquinatis *Opera Omnia, 1. In quattuor Libros Sententiarum*, ed. a cura di R. Busa, Stuttgart 1980
- Ioannis Saresberiensis episcopi carnotensis Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII*, ed. critica a cura di C.C. Webb, Clarendon Press, Oxford 1909
- B. Varchi, *Storia fiorentina*, a cura di Arbib, Società delle storie del Nardi e del Varchi, Firenze, 1834-1844
- F. de Vitoria, *Relectio de Indis*,+

## Bibliografia

- Berman H.J. 1998, *Diritto e rivoluzione* vol. II, *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, Bologna
- Birocchi I. 2002, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino
- Biscotti B. 2020, *Giulio Cesare. Un tirannicidio imperfetto, Grandi delitti nella storia* RCS, Milano
- Bobbio N 1963, *Locke e il diritto naturale*, Giappichelli, Torino
- Bracco F. 1992 *I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa (XVII-XIX secolo)*, atti del convegno, cura di E. Pii, *Il Pensiero politico*, 16, Firenze Olschki
- Brentano F., 2020, *Le quattro fasi della filosofia e il suo stato attuale*, in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, anno CXI (2020) n. 4
- Cantimori D., 2015, *Machiavelli, Guicciardini, le idee religiose del Cinquecento*, Pisa, Edizioni della Normale
- Casanova E. 1899, *L'uccisione di Galeazzo Maria Sforza e alcuni documenti fiorentini*, *Archivio Storico lombardo: Giornale della società storica lombarda* (1899, vol. XII, fasc. 24)
- Cassi A.A. 1999 *Il bravo funzionario absburgico tra Absolutismus e Aufklärung. La vita e l'opera di K.A. von Martini (1726-1800)*, Milano
- Cassi A.A., 2010, *Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalista moderna. Annotazioni di metodo e itinerari d'indagine*, in 'Quaderni Fiorentini'
- Catto M. 2009, *La compagnia divisa. Il dissenso nell'ordine gesuitico tra '500 e '600*, Morcelliana, Brescia
- Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano Giuffrè
- Cavanna A. 2005, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. 2, Milano Giuffrè
- Cedroni L., 1996, *La comunità perfetta: il pensiero politico di F. Suarez*, Roma
- Cottret M. 2009, *Tuer le tyran? Le tyrannicide dans l'Europe moderne*, Fayard, Paris
- De La Mora G., 1993, *El proceso contra el padre Mariana*, in "Revista de Estudios Políticos", vol. 79, 1993
- Garloff M., 2014, *Irenik, Gelehrsamkeit und Politik: Jean Hotman und der europäische Religionskonflikt um 1600*, Göttingen
- Kantorowicz E. H. 2012, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino Einaudi
- Koenigsberger H, 1999, *L'Europa del Cinquecento*, Roma-Bari
- Lamacchia A., 1995 *La filosofia nel Siglo de Oro. Studi sul tardo Rinascimento spagnolo*, Bari

- Meccarelli M. 2014, *Das Problem der Rechtsmodernisierung durch die Theologen der Spätscholastik*, in Nils Jansen, Peter Oestmann *Rechtsgeschichte heute. Religion und Politik in der Geschichte des Rechts Schlaglichter einer Ringvorlesung*, Tuebingen, Mohr Siebeck
- Miquel P., 2019, *Le guerre di religione*, ed. Res Gestae, Milano
- Moroni E., 2014, *Tirannide e resistenza in Bartolo da Sassoferrato* in "Cultura giuridica e diritto vivente", 1
- Narducci E. 2005, *Introduzione a Cicerone*, Roma-Bari
- Pirillo D., 2009, *Tra obbedienza e resistenza: Alberico Gentili e George Buchanan*, in *Ius gentium, ius communicationis, ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*, Giuffrè, Milano
- Rossi G., 2015, *François Hotman vs Triboniano: una critica radicale al diritto romano nella Francia del XVI secolo* in Quaderni Fiorentini, XLIV
- Quagliani D., 1983, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati De Guelphis et Gebellinis, De regimine civitatis e De tyranno*, [Il pensiero politico. Biblioteca, 11] Firenze
- Quagliani D., *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*, Bologna Il Mulino 2011
- Ridgway R.S. 1961, *La propagande philosophique dans les tragédies de Voltaire*, Genève
- Russo F, 2007, *L'Apologia del tirannicidio di Lorenzino de' Medici: dalla teoria alla prassi politica*, in Annali-Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
- Vetter C. 1993, *Il dispotismo della libertà. Dittatura e rivoluzione dall'Illuminismo al 1848*, Milano Milano FrancoAngeli